



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Al Comune di Casarano

comune.casarano.le@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Invito n.17-2020 relativo alla Segnalazione n. 13-2020 BIS - Amministrazione segnalata: Comune Casarano - qualificazione tematica: Altro -Prot. n. 1984/2020.

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede "È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione ad avviare, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, le attività necessarie a porvi rimedio e a concluderle entro un termine perentorio indicato tenendo conto della complessità tecnologica delle attività richieste. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione. Il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'AgID l'Ufficio del difensore civico per il digitale. Con segnalazione n.13-2020 Bis pervenuta ad AgID- Ufficio del Difensore civico per il digitale si evidenzia il mancato rispetto disciplina riguardante la normativa in materia di accessibilità . Al

riguardo codesto Comune ha già ricevuto l'Invito n.10/2019 riscontrato con nota n. 40100 del 12/12/2019 ove si comunicava che si era proceduto ad adeguare il sito web istituzionale del Comune alle previsioni normative in materia di accessibilità. Inoltre si informava dell'avvenuta nomina del Responsabile per la Transizione Digitale, per la quale si stava procedendo alla relativa registrazione sull'indice delle pubbliche amministrazioni.

A seguito dell'istruttoria effettuata dagli Uffici dell'Agenzia e delle relative risultanze conclusive, si è tuttavia riscontrato quanto evidenziato con la recente Segnalazione n.13-2020 BIS e si è altresì riscontrato che il nominativo del responsabile per la transizione al digitale dell'Amministrazione non risulta registrato in IPA

Si ritiene, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita codesta Amministrazione "ad avviare, tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni, le attività necessarie a porvi rimedio e a concluderle entro un termine perentorio indicato tenendo conto della complessità tecnologica delle attività richieste", provvedendo affinché il proprio sito web sia adeguato alla normativa attualmente vigente in materia di accessibilità (e in particolare sia conforme alla attuale versione dei requisiti tecnici di accessibilità WCAG nonché alle linee guida Agid sull'accessibilità degli strumenti informatici, dandone conferma alla scrivente Agenzia. Contestualmente si invita a registrare il nominativo del Responsabile per la transizione al digitale nell'Indice delle Pubbliche amministrazioni (IPA).

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione. Si ricorda inoltre che l'art.17, comma 1 quater del C.A.D, prevede che "il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Cordiali saluti